

CCXCIII SEDUTA

(ANTIMERIDIANA)

GIOVEDÌ 10 LUGLIO 1952

Presidenza del Presidente CORRIAS ALFREDO

La seduta è aperta alle ore 11 e 30.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Annunzio di interrogazioni.

« Interrogazione Contu - Puligheddu sulla mancata istituzione della Stazione ittica di Gavoi ». (618)

« Interrogazione Costa, con richiesta di risposta scritta, circa la creazione di un istituto di sperimentazione agraria per la Sardegna ». (623)

Continuazione della discussione del disegno di legge: « Provvidenze a favore delle ricerche minerarie in Sardegna ». (149)

(Discussione degli articoli).

Art. 1

Allo scopo di sostenere e stimolare l'attività dei ricercatori minerari in Sardegna e indirizzarla verso programmi di lavori organici e definiti, improntati alle esigenze della buona regola d'arte e alle possibilità offerte dai moderni mezzi di ricerca, possono essere concessi contributi e premi a carico del bilancio della Regione.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Meloni:

« Sostituire all'espressione "dei ricercatori in Sardegna" l'espressione "dei titolari dei permessi di ricerca mineraria in Sardegna" ».

MELONI (P.S.L.I.) dichiara che il suo emendamento tende a chiarire la figura dei ricercatori minerari rispetto ai titolari di permessi. La legge mineraria del 1927 afferma che la ricerca mineraria deve essere esercitata dai titolari di permessi concessi dal Ministero dell'industria e commercio. L'espressione « ricercatore minerario » non ha un senso preciso nella legislazione attuale. Insiste nel chiedere l'approvazione del suo emendamento, affinché sia riconosciuto che la ricerca spetta prevalentemente agli elementi tecnici.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.) è del parere che la preoccupazione di Meloni sia eccessiva, perchè l'articolo 3 toglie ogni dubbio in proposito. Propone che all'articolo 1 si usi l'espressione « allo scopo di sostenere e stimolare l'attività di ricerca ».

MELONI (P.S.L.I.) dichiara di accettare la formulazione proposta da Soggiu Piero.

COLIA (P.S.I.), *relatore*, rileva che all'articolo 2 è detto che i contributi possono essere concessi anche per spese afferenti a studi e rilievi geominerari, topografici, ecc. La concessione di questi contributi può essere assicurata soltanto approvando il testo proposto dalla Commissione con la modifica suggerita da Soggiu Piero sull'emendamento Meloni.

CARTA, *Assessore tecnico all'industria e commercio*, dichiara di accettare la modifica proposta da Soggiu Piero, giacchè è vero che secondo la legge ricercatore minerario è soltanto colui che è provvisto del permesso di ricerca. Dichiara di non nutrire la preoccupazione di Colia per quanto riguarda la lettera a) dell'articolo 2, giacchè gli studi e i rilievi geominerari e topografici fanno innegabilmente parte dell'attività di ricerca, anzi ne sono la parte preliminare.

COLIA (P.S.I.), *relatore*, fa presente che si rende necessaria la soppressione della parola «premi», poichè in Commissione è stata proposta la soppressione dell'articolo 9 riguardante appunto i premi.

PRESIDENTE precisa che, se l'articolo 9 verrà soppresso dal Consiglio, in sede di coordinamento si provvederà a sopprimere la parola «premi» nell'articolo 1.

SERRA (D.C.) propone che si sospenda la discussione dell'articolo 1 finchè non sarà stato votato l'articolo 9.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.) osserva che anche nel testo della Commissione è previsto che qualche premio possa essere concesso, per cui non sarebbe opportuno pregiudicare sin d'ora tale possibilità.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo con la modifica proposta da Soggiu Piero.

(E' approvato).

Art. 2

I contributi di cui all'articolo 1 possono essere concessi per le spese afferenti a:

a) studi e rilievi di dettaglio geominerari, topografici e geofisici;

b) lavori di ricerca mediante scavi a giorno e in trincea, trivellazioni, gallerie, pozzetti e fornelli;

c) opere stradali e costruzioni strettamente interessanti lo sviluppo delle ricerche minerarie;

d) impianti di cabine elettriche di trasformazione con relative linee di allacciamento, di compressori d'aria, di perforazione, di trasporto ed estrazione, di eduazione dell'acqua

e di ventilazione, loro ampliamento e rammodernamento.

Dal computo delle spese suddette sono escluse le quote inerenti alle spese generali dell'impresa che chiede il contributo eccettuate quelle relative alla direzione tecnica.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Meloni:

« Lettera a): sopprimere la lettera; aggiungere lettera e): "costruzioni minime per alloggi per gli addetti alle lavorazioni di ricerca e per opere e istituzioni di servizi di carattere igienico-sanitario" ».

MELONI (P.S.L.I.) osserva che le attività di cui alla lettera a) rientrano nei compiti della Stazione sperimentale per l'industria mineraria. Raccomanda all'Assessore di emanare precise disposizioni per chiarire che cosa si debba intendere per «capacità tecnica» in base al decreto legislativo del 1927. In altri distretti minerari la «capacità tecnica» è stata definita con molta precisione; solo nel distretto minerario sardo si procede alla buona. Illustra l'importanza della lettera aggiuntiva e), sostenendo la necessità che si provveda alla costruzione di case minime per i lavoratori addetti alla ricerca mineraria, i quali hanno diritto ad avere l'alloggio e i servizi igienici indispensabili.

COVACIVICH (D.C.) si dichiara favorevole alla prima parte dell'emendamento Meloni, ma è contrario all'approvazione della lettera e) in quanto per l'attività di ricerca non è indispensabile la costruzione di alloggi, che potranno essere costruiti in un momento successivo, quando sarà stata accertata la possibilità della coltivazione mineraria.

COLIA (P.S.I.), *relatore*, dichiara che la Commissione ha respinto una proposta tendente alla soppressione della lettera a). La lettera aggiuntiva e) proposta da Meloni trova l'oratore personalmente consenziente.

CARTA, *Assessore tecnico all'industria e commercio*, si dichiara contrario alla soppressione della lettera a) ed osserva che la attività in essa indicata costituisce una delle parti più importanti della ricerca mineraria. Al permissionario, infatti, dev'essere lasciata la facoltà di compiere gli studi che ritiene necessari, servendosi dei tecnici minerari.

Per quanto concerne la lettera e), l'Assessore fa presente che è possibile costruire gli alloggi per gli operai in base alla lettera c), se il permissionario dimostrerà l'esistenza di una situazione di disagio per il trasferimento degli operai sul luogo di lavoro.

MELONI (P.S.L.I.) dichiara di ritirare la parte dell'emendamento relativa alla lettera a) e di mantenere la lettera aggiuntiva e).

PRESIDENTE dichiara che è pervenuta all'Ufficio di presidenza una richiesta di votazione per appello nominale sulla lettera e) dell'emendamento Meloni.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.) crede che il contrasto tra il presentatore dell'emendamento e la maggioranza intorno alla lettera e) non sia insanabile. La Commissione non ha mai pensato di escludere la possibilità di procedere alla costruzione di alloggi per gli operai, ove ciò si renda necessario.

PRESIDENTE dà lettura dell'emendamento Covacovich:

« Aggiungere alla lettera c): "compresi baraccamenti e servizi per gli operai" ».

MELONI (P.S.L.I.) insiste nel chiedere l'approvazione della lettera e).

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.) propone che si sospenda la votazione sulla lettera e).

PRESIDENTE crede opportuno soprassedere alla votazione della lettera c). Mette quindi in votazione l'articolo esclusa la lettera c).

(E' approvato).

Art. 3

Alla concessione dei contributi possono concorrere i titolari di permessi di ricerca, accordati a termini delle vigenti leggi minerarie, che ne facciano domanda, corredata dei progetti e preventivi di spesa. Sono esclusi dalla concessione i ricercatori per i quali i contributi non appaiano necessari in relazione alle loro capacità finanziarie.

MELONI (P.S.L.I.) osserva che l'accenno alle capacità finanziarie può sembrare un controsenso, giacchè la capacità finanziaria è u-

no dei presupposti della concessione del permesso di ricerca.

COLIA (P.S.I.), *relatore*, crede che l'osservazione di Meloni sia esatta, ma rileva che l'espressione è stata suggerita dal proposito di escludere le grandi società minerarie.

CASTALDI (D.C.) concorda sulla sostanza dell'osservazione fatta da Meloni e propone che si emendi il testo dell'articolo dicendo « notevole capacità finanziaria ».

CARTA, *Assessore tecnico all'industria e commercio*, dichiara che nessun distretto minerario italiano ha precisato che cosa si debba intendere per « capacità tecnica »: ciò è stato fatto solo dal distretto minerario sardo. Neanche la proposta annunciata da Castaldi può ritenersi soddisfacente, giacchè il giudizio sulla capacità finanziaria deve essere lasciato al distretto minerario. Gli sembra evidente che siano esclusi dal contributo i grossi complessi minerari. Esistono infatti due ordini di giudizi nel valutare la capacità finanziaria: in un primo momento il giudizio verte sulla capacità finanziaria nei confronti dell'attribuzione del titolo di permissionario di ricerca; in un secondo tempo, invece, il giudizio vaglia se quella capacità finanziaria è adatta a svolgere il programma su cui si chiede il contributo.

CASTALDI (D.C.) si dichiara soddisfatto della spiegazione dell'Assessore.

MELONI (P.S.L.I.) trasforma la sua osservazione in raccomandazione all'Assessore.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo
(E' approvato).

Art. 4

Qualora se ne ravvisi l'opportunità, in ordine a particolari orientamenti della politica mineraria regionale o nazionale, l'Assessore all'industria e commercio potrà, con suo decreto, sentito il Comitato Regionale delle Miniere, limitare la concessione dei contributi alla ricerca di particolari minerali e a particolari zone della Sardegna, o stabilire graduatorie di priorità fra esse.

PRESIDENTE lo mette in votazione.
(E' approvato).

Art. 5

All'istruttoria delle domande di contributo ai termini della presente legge provvede l'Assessore all'industria e commercio valendosi dell'Ufficio Distrettuale delle Miniere della Sardegna, della Stazione sperimentale per l'industria mineraria, o di esperti appositamente designati.

Il contributo è accordato con decreto del Presidente della Giunta, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio, sentito il Comitato Regionale delle Miniere, nella seguente misura: 50 per cento per le spese di cui alla lettera a) dell'articolo 2 della presente legge e di quelle relative ad opere stradali, cabine elettriche di trasformazione e linee di allacciamento delle stesse alla rete di alimentazione; 30 per cento per tutte le altre spese previste dallo stesso articolo 2.

La concessione del contributo è subordinata all'adozione delle varianti del progetto che si rendessero necessarie onde meglio conseguire gli scopi del provvedimento.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Serra-Covacivich:

«Alla frase: "della Stazione sperimentale per l'industria mineraria" sostituire la seguente altra: "di altri enti od istituzioni pubbliche aventi fini ed attività di ricerca e di sperimentazione mineraria"».

SERRA (D.C.) osserva che l'approvazione del suo emendamento non sarebbe necessaria se già fosse operante la legge regionale istitutiva della Stazione sperimentale per l'industria mineraria. Bisogna perciò adottare una formula che possa comprendere anche la Stazione sperimentale.

MELONI (P.S.L.I.) crede che sia necessario rimettere ora in discussione la rimanente parte dell'articolo 2, e propone che si fissi il contributo nella misura del 50 per cento anche per la costruzione degli alloggi.

COLIA (P.S.I.), *relatore*, concorda con Serra e richiama l'attenzione del Consiglio sulle differenze esistenti tra il testo della Giunta e quello della Commissione. Propone che l'articolo 5 sia votato per divisione.

CARTA, *Assessore tecnico all'industria e commercio*, dichiara di accettare l'emendamento Serra-Covacivich.

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento Serra-Covacivich.

(E' approvato).

Mette quindi in votazione la rimanente parte dell'articolo.

(E' approvata).

Art. 6

Il richiedente, in relazione al preventivo globale di spesa presentato e ai maggiori impegni che l'esercizio del permesso di ricerca può richiedere, oltre le opere descritte nel preventivo, dovrà dimostrare la propria capacità finanziaria a far fronte all'onere che rimane a suo carico dedotto il contributo.

PRESIDENTE lo mette in votazione.
(E' approvato).

Art. 7

Qualora per le stesse finalità di cui all'articolo 1 della presente legge concorrano, a qualunque titolo, lo Stato od altri Enti pubblici, i contributi previsti dall'articolo 2 potranno essere concessi solo nel caso in cui la misura dell'intervento dello Stato e degli altri Enti sia inferiore a quella riconosciuta ammissibile per la Regione, entro i limiti di cui all'articolo 5.

Verificandosi tale condizione il contributo della Regione è limitato alla differenza fra la misura stabilita dalla presente legge e quella che il richiedente ha ottenuto o ha diritto di ottenere da parte dello Stato o di altri Enti.

PRESIDENTE lo mette in votazione.
(E' approvato).

Art. 8

Le norme indicate negli articoli precedenti si applicano esclusivamente agli studi, alle opere, agli impianti di cui all'art. 2 iniziati dopo l'entrata in vigore della presente legge.

COLIA (P.S.I.), *relatore*, osserva che l'articolo 8 è in relazione con l'istituto del premio

e sostiene che, se il Consiglio non accetta quest'ultimo, l'articolo 8 dev'essere soppresso.

D'ANGELO (P.N.M.) concorda con Colia. L'articolo 8 aveva qualche ragione d'essere quando si riferiva alla possibilità di dare premi per l'attività di ricerca svolta in passato.

PRESIDENTE osserva che la sorte dell'articolo 8 è legata a quella dell'articolo 9: se si approvasse la soppressione dell'articolo 9, si renderebbe necessaria anche la soppressione dell'articolo 8.

CARTA, *Assessore tecnico all'industria e commercio*, è del parere che — sia che si approvi l'articolo 9, sia che non lo si approvi — la migliore formula dell'articolo 8 è quella proposta dalla Giunta, nel senso che la frase «iniziati dopo l'approvazione dei progetti ammessi a contributo», contenuta nel testo della Giunta, stabilisce che prima della concessione del premio debba essere approvato il programma e conclusa l'istruttoria.

Chiede pertanto che si voti l'articolo con la frase contenuta nel testo della Giunta.

COLIA (P.S.I.), *relatore*, dichiara che la Commissione è del parere espresso dall'Assessore.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo con la variazione proposta dall'Assessore.

(E' approvato).

Art. 9

(Testo della Giunta)

Ai titolari di permessi di ricerca che ottengano la concessione di un contributo ai sensi e ai fini della presente legge, e che, anteriormente alla concessione del contributo, abbiano eseguito in detti permessi, nel periodo decorso dall'otto maggio 1949, studi, opere e impianti di cui all'articolo 2, potranno essere concessi premi in misura non superiore a L. 1.000.000, purchè dette realizzazioni siano state effettuate con rispetto della regola d'arte, e sempre che il beneficiario del premio porti a compimento il progetto di ricerca per il quale ha ottenuto il contributo.

COLIA (P.S.I.), *relatore*, dichiara che in sede di Commissione insieme col consigliere

Castaldi sostenne la necessità di dare al premio anche il carattere della retroattività, analogamente a quanto è stato fatto per altre categorie. Questa tesi però non prevalse.

D'ANGELO (P.N.M.) si dichiara contrario alla concessione di premi per attività svolte in passato.

AZZENA (D.C.) sostiene che l'articolo 9 è in contrasto con l'articolo 8 e con i principi informativi di tutta quanta la legge.

SERRA (D.C.) dichiara di concordare con Colia. Il progetto di legge in discussione, annunciato già da due anni, ha creato delle speranze che non devono essere deluse; chi ha avuto fiducia e si è messo immediatamente al lavoro merita il premio. In altri settori è stato già fatto quello che non si vuol fare nel settore della ricerca mineraria. A giudizio dell'oratore, non esiste contrasto tra l'articolo 8 e l'articolo 9.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.) osserva che la retroattività è sempre molto pericolosa. I ricercatori minerari potevano avere delle speranze — come fu chiarito fin dal primo momento — solo per quei lavori il cui programma fosse stato precedentemente approvato. Nell'articolo è detto inoltre: «purchè dette realizzazioni siano state effettuate con il rispetto della regola d'arte»; con questa formulazione, secondo l'oratore, si possono estendere i contributi anche per realizzazioni il cui programma non sia stato approvato dalla Regione.

CASTALDI (D.C.) afferma che l'articolo 9 dà all'Assessore la facoltà di premiare con una cifra non superiore a un milione i ricercatori che abbiano meriti speciali. La Commissione si è cautelata prevedendo che il contributo sia concesso solo per quei lavori il cui programma sia stato in seguito approvato dalla Regione.

In Sardegna, chiunque si accinga ad un'impresa rischiosa è sempre condannato all'insuccesso: proprio in considerazione di una tale situazione la Regione deve aiutare coloro che dimostrano di avere spirito d'iniziativa. Osserva, inoltre, che sui lavori eseguiti il ricercatore ha diritto di ottenere un contributo del 30 per cento.

CARTA, *Assessore tecnico all'industria e commercio*, si dichiara lieto che l'articolo 8 sia stato approvato nella formulazione proposta dalla Giunta. Riconosce, d'accordo con Soggiu Piero, che la formulazione dell'articolo 9 non è forse la più adatta, per cui propone che si sostituisca la frase criticata da Soggiu Piero con un'altra che dica che l'opera da premiare deve essere compresa nel programma integrale di ricerca. Un'altra garanzia per la Regione l'oratore trova nel fatto che il premio, a differenza del contributo, può essere dato solo ad opera ultimata.

Chiede che si voti sul testo dell'articolo proposto dalla Giunta, con un emendamento che precisi che cosa esattamente si intende per «rispetto della regola d'arte». L'emendamento potrebbe suonare così: «purchè dette realizzazioni risultino organicamente comprese nel programma di ricerche».

COLIA (P.S.I.), *relatore*, rileva l'opportunità di vincolare la concessione del premio al pa-

rere del Comitato Tecnico Regionale per le Minierè.

CARTA, *Assessore tecnico all'industria e commercio*, dichiara di voler presentare un emendamento nel senso indicato da Colia.

GIUA ELIO (P.N.M.) dichiara che il Gruppo monarchico ritiene inutile l'approvazione dell'articolo 9, in quanto non è giusto concedere un premio a chi abbia cominciato un lavoro senza un programma organico preventivamente approvato dall'Assessorato.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo 9 nel testo della Giunta.

(Non è approvato).

La seduta è tolta alle ore 13 e 20.